

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per gli affari esteri

2005/0049(COD)

24.3.2006

PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (COM(2005)0123 – C6-0126/2005 – 2005/0049(COD))

Relatrice per parere: Tatjana Ždanoka

PA_Leg

BREVE MOTIVAZIONE

Il corpus principale della proposta di decisione che crea un Fondo per i rimpatri ha carattere tecnico, che va al di là della competenza della commissione per gli affari esteri. Il rafforzamento della dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza, prosperità e giustizia dell'UE e dei paesi confinanti costituisce tuttavia una materia che sta al cuore della politica estera europea. E' naturale che il successo della politica dell'Unione in materia di rimpatri dipenda dall'efficacia della cooperazione con i paesi di transito e di origine.

La relatrice per parere appoggia la proposta struttura del programma quadro e sottolinea che i fondi dovrebbero formare un pacchetto coerente. Inoltre, un approccio coerente e globale alla politica migratoria UE presuppone la complementarità e la sinergia fra tutti gli strumenti regolamentari interni, nonché i nuovi strumenti della politica esterna, in particolare lo strumento europeo di prossimità e un nuovo programma tematico che fornisca assistenza ai paesi terzi. Pertanto, una stretta cooperazione con il Commissario ONU per i diritti dell'uomo e la piena attuazione delle convenzioni internazionali sono prerequisiti fondamentali per una politica equa, coerente e positiva.

Il Fondo europeo per i rimpatri mira a sostenere le azioni di rimpatrio da parte degli Stati membri e ad attuare il concetto di gestione integrata.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 21 bis (nuovo)

(21 bis) Lo strumento non dovrebbe essere utilizzato per sostenere misure di rimpatrio collettivo, l'applicazione collettiva di decisioni di rimpatrio adottate dagli Stati membri in relazione a singoli casi o rimpatri verso paesi in cui i rifugiati potrebbero essere soggetti a torture o altre violazioni dei diritti umani.

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 2
Articolo 2, paragrafo 1

1. L'obiettivo generale del Fondo è sostenere **gli sforzi compiuti** dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio della gestione integrata dei rimpatri, **tenendo conto** della legislazione comunitaria **vigente** in questo campo.

1. L'obiettivo generale del Fondo è **promuovere e sostenere le misure adottate** dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio della gestione integrata dei rimpatri, **alla luce** della legislazione comunitaria **applicabile e degli obblighi internazionali in materia di diritti dell'uomo vigenti** in questo campo.

Emendamento 3
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

(c bis) rafforzare la cooperazione con i paesi confinanti nel quadro della gestione dei rimpatri.

Motivazione

I paesi contemplati dallo strumento europeo di prossimità sono le principali fonti di immigrazione verso l'Unione europea, il che rende opportuno riservare particolare attenzione alla cooperazione con questi paesi e le loro autorità.

Emendamento 4
Articolo 3, paragrafo 2, trattino 2

– destinati a predisporre un'ampia gamma di misure volte ad incoraggiare programmi di rimpatrio volontario dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente sul suo territorio e contemplanti, se necessario, operazioni di rimpatrio forzato per tali persone, nel pieno rispetto **dei principi umanitari** e della loro dignità;

– destinati a predisporre un'ampia gamma di misure volte ad incoraggiare programmi di rimpatrio volontario dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente sul suo territorio e contemplanti, se necessario, operazioni di rimpatrio forzato per tali persone, nel pieno rispetto **degli standard internazionali in materia di diritti dell'uomo, della Carta dei diritti fondamentali** e della loro dignità;

Motivazione

Le azioni finanziate dalla Comunità dovrebbero essere realizzate nel rispetto degli standard internazionali in materia di diritti dell'uomo, soprattutto della Convenzione di Ginevra, e della Carta europea dei diritti fondamentali.

Emendamento 5

Articolo 3, paragrafo 2, trattino 3

- atti a selezionare un gruppo target sulla base dei relativi dossier; e

- atti a selezionare un gruppo target sulla base dei relativi dossier, ***nel rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;***
e

Motivazione

L'articolo 4 del Protocollo IV della Convenzione europea dei diritti dell'uomo vieta le espulsioni collettive di stranieri.

Emendamento 6

Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri devono cercare di integrare le organizzazioni interessate della società civile nell'espletamento delle azioni di cui all'articolo 4.

Motivazione

La partecipazione della società civile è indispensabile per la positiva attuazione della politica dell'Unione in materia di immigrazione e asilo.

Emendamento 7

Articolo 4, paragrafo 1, alinea

1. Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni relative all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ***lettera a)***, riguardanti in particolare:

1. Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni relative all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ***lettere a) e c bis)***, riguardanti in particolare:

Motivazione

L'emendamento 3 aggiunge una nuova lettera c bis) all'articolo 3, paragrafo 1.

Emendamento 8
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

(a) l'istituzione o il miglioramento di una cooperazione operativa efficace, stabile e duratura tra le autorità degli Stati membri e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, al fine di ottenere i documenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e di garantire la rapidità *e* l'efficacia **delle procedure di allontanamento**;

(a) l'istituzione o il miglioramento di una cooperazione operativa efficace, stabile e duratura tra le autorità degli Stati membri e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, **in particolare i paesi confinanti**, al fine di ottenere i documenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e di garantire la rapidità, l'efficacia *e la sostenibilità dei rimpatri*;

Motivazione

I paesi contemplati dallo strumento europeo di prossimità sono le principali fonti di immigrazione verso l'Unione europea, il che rende opportuno riservare particolare attenzione alla cooperazione con questi paesi e le loro autorità, al fine di ottenere il rimpatrio sostenibile dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori degli Stati membri.

Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

(b) la cooperazione per l'instaurazione di relazioni di lavoro operative efficaci, stabili e durature tra le autorità degli Stati membri, da un lato, e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, dall'altro, al fine di agevolare l'assistenza consolare per l'ottenimento dei documenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e di garantire la rapidità *e* l'efficacia **delle procedure di rimpatrio**;

(b) la cooperazione per l'instaurazione di relazioni di lavoro operative efficaci, stabili e durature tra le autorità degli Stati membri, da un lato, e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, dall'altro, **in particolare i paesi confinanti**, al fine di agevolare l'assistenza consolare per l'ottenimento dei documenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e di garantire la rapidità, l'efficacia *e la sostenibilità dei rimpatri*;

Motivazione

I paesi contemplati dallo strumento europeo di prossimità sono le principali fonti di immigrazione verso l'Unione europea, il che rende opportuno riservare particolare attenzione alla cooperazione con questi paesi e le loro autorità, al fine di ottenere il rimpatrio sostenibile dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori degli Stati membri.

Emendamento 10
Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

(b) il miglioramento della capacità delle competenti autorità amministrative di eseguire/far applicare rapidamente le decisioni di rimpatrio, nel pieno rispetto della dignità umana e delle norme di sicurezza europee applicabili;

(b) il miglioramento della capacità delle competenti autorità amministrative di eseguire/far applicare rapidamente le decisioni di rimpatrio, **nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** e nel pieno rispetto della dignità umana e delle norme di sicurezza europee applicabili;

Motivazione

Il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea fornirà un approccio più equilibrato per quanto riguarda l'alternativa tra "diritti" e "sicurezza".

Emendamento 11
Articolo 4, paragrafo 4

4. Le azioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono volte **in particolare** a promuovere l'attuazione delle disposizioni della legislazione comunitaria applicabile nel campo della politica comune europea in materia di immigrazione e di rimpatrio.

4. Le azioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 **sono realizzate nel pieno rispetto degli standard internazionali in materia di diritti dell'uomo nonché del principio di "non refoulement" definito in particolare dalla Convenzione di Ginevra**. Esse sono volte a promuovere l'attuazione delle disposizioni della legislazione comunitaria applicabile nel campo della politica comune europea in materia di immigrazione e di rimpatrio.

Motivazione

L'articolo 33 della Convenzione di Ginevra vieta esplicitamente di espellere o respingere ("refouler") "in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche."

Emendamento 12
Articolo 4, paragrafo 5

5. Le azioni tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, come minori, minori non accompagnati, anziani, persone disabili, donne in stato di gravidanza, genitori soli con figli minori e

5. Le azioni tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, come minori, minori non accompagnati, anziani, persone disabili, donne in stato di gravidanza, genitori soli con figli minori,

persone che sono state vittime di tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica *o sessuale*.

vittime di tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica *e/o* fisica, *vittime di tratta o di forme di abuso sessuale e persone che richiedono speciali cure mediche*.

Emendamento 13
Articolo 5, trattino 1

- in tutti i casi di rimpatrio, le informazioni preliminari al rimpatrio, l'ottenimento dei documenti di viaggio indispensabili, i costi dei controlli medici necessari prima del rimpatrio, le spese di viaggio e sostentamento per i rimpatriandi e la scorta, compreso il personale medico, la sistemazione della scorta, l'assistenza specifica a gruppi di persone vulnerabili, come *bambini* o disabili, le spese di trasporto fino alla destinazione finale nel paese di rimpatrio e la cooperazione con le autorità del paese d'origine, di precedente residenza o transito;

- in tutti i casi di rimpatrio, le informazioni preliminari al rimpatrio, l'ottenimento dei documenti di viaggio indispensabili, i costi dei controlli medici necessari prima del rimpatrio, le spese di viaggio e sostentamento per i rimpatriandi e la scorta, compreso il personale medico, la sistemazione della scorta, l'assistenza specifica a gruppi di persone vulnerabili, come *minori (soprattutto se non accompagnati)*, o disabili, le spese di trasporto fino alla destinazione finale nel paese di rimpatrio e la cooperazione con le autorità del paese d'origine, di precedente residenza o transito;

Emendamento 14
Articolo 6, paragrafo 1

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del **7%** delle sue risorse disponibili, azioni transnazionali o di interesse comunitario ("azioni comunitarie") in materia di politica di immigrazione e di integrazione e misure applicabili al gruppo target di cui all'articolo 7.

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del **20%** delle sue risorse disponibili, azioni transnazionali o di interesse comunitario ("azioni comunitarie") in materia di politica di immigrazione e di integrazione e misure applicabili al gruppo target di cui all'articolo 7.

Motivazione

E' necessaria una percentuale più elevata di risorse disponibili del Fondo per promuovere la cooperazione comunitaria nell'attuazione del diritto comunitario e delle buone pratiche, nonché a sostegno della costituzione di reti di cooperazione transnazionale volte a migliorare la qualità della politica di rimpatrio, campagne di sensibilizzazione transnazionale e lo sviluppo di strumenti, metodi e indicatori statistici comuni.

Emendamento 15
Articolo 7, paragrafo 2

2. Essi includono i cittadini di paesi terzi che non hanno o non hanno più bisogno di protezione internazionale, in quanto la loro domanda d'asilo è stata respinta con decisione definitiva del sistema giuridico nazionale interessato o in quanto il loro status è stato revocato, non è più valido o non è stato prorogato (con decisione definitiva) conformemente al diritto nazionale e comunitario.

2. Essi includono i cittadini di paesi terzi che non hanno o non hanno più bisogno di protezione internazionale, in quanto la loro domanda d'asilo è stata respinta con decisione definitiva del sistema giuridico nazionale interessato o in quanto il loro status è stato revocato, non è più valido o non è stato prorogato (con decisione definitiva) conformemente al diritto nazionale, **internazionale** e comunitario.

Emendamento 16
Articolo 8, paragrafo 2

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie. **Tale coerenza è in particolar modo evidenziata nel** programma pluriennale di cui all'articolo 20.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie **nonché, in particolare con il** programma pluriennale di cui all'articolo 20. **Le azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono realizzate in sinergia con gli strumenti di assistenza esterna dell'Unione, in particolare con lo strumento europeo di prossimità.**

Motivazione

Il nuovo regolamento concernente lo strumento europeo di prossimità prevede la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni, anche su questioni come l'asilo e la migrazione, nonché la lotta e la prevenzione del terrorismo e della criminalità organizzata. Un nuovo programma tematico che affronti le sfide comuni ai paesi confinanti e agli Stati membri dovrebbe integrare i fondi che trattano le politiche interne e creare un meccanismo di solidarietà tra gli Stati membri.

Emendamento 17
Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri cercano di operare in stretta collaborazione con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e di realizzare una sinergia nelle loro rispettive attività.

Motivazione

E' necessario realizzare una sinergia nella pianificazione degli sforzi in materia di politica di immigrazione e d'asilo fra gli Stati membri, che sono quotidianamente impegnati nell'attuazione di tale politica, nonché l'UNHCR e l'OIM, che sono operativi in questo campo e possono essere d'aiuto agli Stati membri nelle operazioni di rimpatrio.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"
Riferimenti	COM(2005)0123 – C6-0126/2005 – 2005/0049(COD)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 22.6.2005
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	
Relatore per parere Nomina	Tatjana Ždanoka 21.7.2005
Esame in commissione	23.2.2006 20.3.2006
Approvazione	21.3.2006
Esito della votazione finale	+: 43 -: 4 0: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, André Brie, Elmar Brok, Philip Claeyls, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Toomas Hendrik Ilves, Michał Tomasz Kamiński, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Marek Maciej Siwiec, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Charles Tannock, Inese Vaidere, Ari Vatanen, Karl von Wogau, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alexandra Dobolyi, Glyn Ford, Patrick Gaubert, Jaromír Kohlíček, Miguel Angel Martínez Martínez, Aloyzas Sakalas, Pierre Schapira, Tatjana Ždanoka
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	